ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RANDACCIO – TUVERI – DON MILANI - COLOMBO"
Via Venezia, 2 - 09126 Cagliari - Tel. 070 302870 / 303373 - Fax 070 300199
C.M. CAIC81200V - C.F. 92030830928 - CODICE IBAN: IT 90 H 01015-04803-000070342605
E-Mail caic81200v@istruzione.it PEC caic81200v@pec.istruzione.it Sito Internet: www.randaccio-tuveri-donmilani-colombo.edu.it

Circ. n. 102

Cagliari, 2/10/2025

A tutti gli ALUNNI
Ai GENITORI
A tutto il personale DOCENTE e ATA
Alla DSGA
Al Sito Web

Oggetto: Presenza di cani negli ambienti di pertinenza degli edifici scolastici

Si ritiene opportuno ricordare ai proprietari di cani che vengono condotti all'interno dei cortili scolastici, quanto stabilisce il comma 2 e 3 dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013) prorogata di **dodici mesi**, a decorrere dal **4 settembre 2025,** dall'ordinanza del 10 luglio 2025.

"Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti "

Considerato che la presenza di cani, durante le procedure di ingresso e uscita degli alunni, potrebbe arrecare comunque disagio e preoccupazione presso gli utenti – specie di quelli più piccoli - si ritiene necessario richiedere ai proprietari attenzione particolare e rispetto delle disposizioni di cui alla presente.

Fermo restando quanto comunque stabilito dal successivo comma 4 dell'art.1 della suddetta ordinanza: *("è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse")* si ritiene comunque opportuno vietare ai cani l'accesso all'interno dei locali scolastici, fatti salvi eventuali progetti e attività autorizzate.

Tenuto conto che lo svolgimento delle operazioni d'ingresso e di uscita degli alunni deve avvenire in condizione di serenità, si confida nella collaborazione di tutti.

La Dirigente Scolastica
Giovanna Porru

[Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2]